

CONTABILITÀ

La contabilizzazione della destinazione utili per le società di persone

di Viviana Grippo

Come accade per le società di capitale, anche per le **società di persone** la fine del periodo di imposta e il calcolo delle imposte comporta la **determinazione del risultato di esercizio**. In particolare, tale momento corrisponde anche a quello di rilevazione della **destinazione** dell'eventuale utile (o perdita). La rilevazione va effettuata per le società di persone in **contabilità ordinaria**.

Nell'ipotesi in cui la società abbia prodotto nel corso dell'anno un **utile di esercizio** questo andrà rilevato con la seguente scrittura contabile:

Conto economico	a	Utile d'esercizio
-----------------	---	-------------------

Rilevato l'utile occorrerà decidere in merito alla **destinazione** che, sostanzialmente, potrà essere quella del:

- **prelievo** da parte dei **soci**,
- **mantenimento** dell'utile in azienda,
- **prelievo parziale** dell'utile e mantenimento in azienda della restante parte.

Nel primo caso il **prelevamento ad opera dei soci** comporterà la rilevazione della seguente scrittura contabile:

Utile dell'esercizio	a	Banca c/c
----------------------	---	-----------

Questa operazione, da compiersi a fine anno dopo l'**approvazione** del rendiconto d'esercizio, può però essere compiuta, e spesso avviene, anche **nel corso dell'esercizio**, qualora i soci decidano di prelevare per se stessi degli **acconti su utili futuri** ancora da produrre.

Questa pratica **non** è supportata dalle norme civilistiche in quanto il **comma 1 dell'articolo 2303 del cod. civ. stabilisce che non possano distribuirsi somme se non per utili realizzati** ("Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti").

Sul punto è fortunatamente intervenuta la [Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10786/2003](#), con la quale i supremi giudici hanno stabilito che anche nelle società di persone trova applicazione il disposto dell'[articolo 2262 del cod. civ.](#), secondo cui **è possibile erogare acconti**

sugli utili quando tale facoltà trovi riscontro in apposita clausola inserita nello statuto sociale.

Ne consegue che, se lo **statuto** contiene l'apposita clausola (che si consiglia di far iscrive e se non presente), durante l'anno i soci possono decidere di erogarsi degli **acconti sugli utili**. La rilevazione contabile da eseguirsi ad **ogni singolo prelievo** in acconto sarà quindi la seguente:

Diversi	a	Banca c/c
---------	---	-----------

Prelievi socio A

Prelievi socio B

.....

Alla fine dell'esercizio, all'atto della destinazione dell'utile prodotto, la scrittura contabile già esaminata dovrà **tener conto dei prelievi già eseguiti** e quindi, ipotizzando che l'utile da destinarsi sia pari a euro 120.000 e che i soci abbiano già prelevato euro 90.000, la scrittura apparirà le seguenti:

Utile d'esercizio a	Diversi	120.000
---------------------	---------	---------

a Prelievi socio A 30.000

a Prelievi socio B 30.000

a 30.000

a Banca c/c 30.000

È chiaro che la scelta di prelevare utili in corso d'anno deve poi trovare **riscontro nell'utile effettivamente prodotto. Non può difatti accadere che gli acconti prelevati superino in misura gli utili prodotti**, in quanto questa evenienza comporterebbe l'abbattimento del patrimonio aziendale per **distrazione** da parte dei soci con ovvie conseguenze, anche di carattere penale, sugli stessi. Si renderà comunque necessaria, ferme restando le conseguenze legali, la **restituzione** delle maggiori somme prelevate.

Potrà anche accadere, come si è detto, che **l'utile prodotto non venga prelevato** dall'imprenditore che, quindi, sostanzialmente lo **reinveste** in azienda con sostanziale incremento del patrimonio aziendale. In tal caso la rilevazione contabile da eseguirsi sarà la seguente:

Utile d'esercizio	a	Capitale netto
-------------------	---	----------------

Un'ultima considerazione merita anche la circostanza secondo cui nelle società di persone (a

differenza di quanto accade per le società di capitale) vige il **diritto alla percezione dell'utile** da parte del socio.

Il socio di società di persone ha, infatti, diritto a ricevere l'utile aziendale sulla scorta del disposto dell'[articolo 2262 cod. civ.](#); questo diritto **non** può essere **compresso** fin anche eliminato dalla volontà degli altri soci (fosse anche la maggioranza di questi).

Allo stesso tempo però il socio può di propria iniziativa **rinunciare** ad esso. È possibile, infatti, che i soci decidano di inserire nello statuto una **clausola** che **elimini il diritto all'utile**, prevedendo che la distribuzione dipenda da una loro **scelta** assunta a maggioranza o all'unanimità (come accade di fatto per le società di capitale).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)